

» in ogni tempo; e il deviare dalle quali non può riuscire che som-
 » mamente nocivo allo spirituale e temporale dello Stato: L'anderà
 » Parte;

» I. Che restino esortati in Pubblico nome li reverendissimi
 » Patriarca, Arcivescovi e Vescovi di questo Dominio di rientrare
 » nel libero e pieno esercizio della loro potestà sopra i regolari tutti,
 » niuno eccettuato, commoranti nelle rispettive diocesi, in tuttociò
 » che riguarda l' amministrazione de' Sacramenti, le cose sacramen-
 » tali, l' uso delle censure, il ministero della predicazione e la visita
 » delle loro chiese e sacristie, per quel che concerne le suddette
 » cose spirituali; poichè è pubblica risoluta volontà di non ammet-
 » ter nel nostro Dominio nelle dette materie esenzione alcuna dalla
 » ordinaria giurisdizione. Al qual fine saranno considerate d' ora
 » innanzi per inefficaci tutte le carte già introdotte e che facessero
 » effetto contrario; nè potranno esser ammesse o registrate nell' of-
 » fizio della Revisione dei Brevi quelle, che capitassero in progres-
 » so; e s' intenderà sopra questo gravissimo punto libero intiera-
 » mente l' arbitrio ed incaricata la coscienza degli ordinarii mede-
 » simi; ben certo questo Consiglio, che a tale deliberazione, la
 » quale per gravissimi oggetti di retto governo si prende, saranno
 » per uniformarsi li prelati nostri con quella prontezza, ch' è dovuta.

» II. Resta all' incontro confermata nei superiori degli ordini
 » regolari la ispezione e governo di tuttociò che appartiene alla di-
 » sciplina del chiostro, e saranno in piena facoltà di usare delle mo-
 » dificazioni e penitenze canoniche sopra i membri della propria
 » famiglia; ma non potranno mai passare a processi formali, sen-
 » tenze, retenzioni e castighi afflittivi, come quelli che dipendono
 » dalla sola coattiva potestà temporale, permettendosi per altro in
 » ogni loro occorrenza li ricorsi alla stessa, tanto per li casi occorsi,
 » quanto per quelli che succedessero, e si terrà aperto l' adito anche
 » per modi secreti ai tribunali e magistrati così civili che criminali;
 » dichiarando il Senato inefficace e proscritta ogni contraria costi-
 » tuzione, e comandando sotto pena della pubblica disgrazia, che